



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE LLPP, EDILIZIA E LOGISTICA

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – FINALITA' DELLA SELEZIONE

E' indetta selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributi a valere sul fondo statale vincolato di cui all'art. 70 della legge 28/12/2001, n. 448, per la realizzazione di interventi edilizi su asili nido, descritti al successivo articolo 3.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare proposte progettuali i comuni, singoli o capofila di comuni consorziati, per immobili destinati a servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi o di poli per l'infanzia, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Nel caso di poli per l'infanzia, quest'ultimi devono essere muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E IMPORTI DI CONTRIBUTO

TIPOLOGIA

Sono ammesse alla presente selezione le proposte di intervento edilizio con le seguenti finalità (tipologie in elenco con livello di priorità decrescente):

- a) interventi di adeguamento sismico o, nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti; interventi di miglioramento sismico, nel solo caso in cui l'adeguamento sismico non sia perseguibile in ragione della presenza di vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004;
- b) interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, alla messa a norma dell'edificio e all'adeguamento alla normativa antincendio;
- c) ampliamenti necessari per soddisfare specifiche esigenze di riqualificazione scolastica o di fruibilità di spazi;
- d) interventi sull'esistente diversi dai precedenti, purché l'ente proponente certifichi che



la struttura sia adeguata alle normative vigenti;

e) asili nido di nuova costruzione.

Ai fini del corretto inquadramento degli interventi da parte dei proponenti nelle suddette tipologie, si chiarisce quanto segue.

Nel caso s'intenda proporre un intervento di edilizia sismica ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015 (in G. U. 3 dicembre 2015, n. 282), lo stesso dovrà essere adeguatamente giustificato mediante uno studio a firma di tecnico competente e approvato dall'ente. La sussistenza della condizione di rischio sismico grave ed attuale si desumerà dalla pericolosità sismica di base, da eventuali studi di microzonazione sismica, dalla tipologia costruttiva e dalla storia dell'edificio, dagli eventuali atti di certificazione e collaudo, dagli elementi specifici che determinano la vulnerabilità, dagli eventuali dissesti in atto e pregressi, nonché dal giudizio tecnico finale sulle condizioni di rischio. Con riferimento al Modulo di domanda (vedasi apposito allegato), tale proposta andrà inquadrata dal richiedente nella tipologia a) o nella tipologia combinata a+b) (vedasi istruzioni più oltre).

Per le proposte rientranti nelle tipologie b), c), d) del presente articolo, il richiedente dovrà dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni della seguente Tabella 1.

Tabella 1

Condizione 1	L'edificio è stato integralmente oggetto di un intervento di adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o successiva.
Condizione 2	L'edificio è soggetto a vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 ed è stato oggetto di un intervento di miglioramento o adeguamento strutturale contro il rischio sismico secondo la normativa tecnica allegata all'O.P.C.M. n. 3274/2003, o successiva.
Condizione 3	L'edificio è stato oggetto di verifica strutturale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e la stessa ha dato esito favorevole per l'adeguatezza delle strutture alle pertinenti prescrizioni normative.
Condizione 4	L'edificio è stato integralmente costruito in base ad un progetto delle strutture basato su norme tecniche vigenti successivamente al 1984 e relative alla seconda categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in zona sismica 2, alla terza categoria sismica se l'edificio medesimo ricade attualmente in zona sismica 3. (N.B.: la presente condizione non è applicabile se l'edificio è situato in zona sismica 4).

Il rispetto della pertinente condizione di Tabella 1 - presupposto per la concessione di contributo ad interventi rientranti nelle tipologie b), c), d) - dovrà essere dimostrato in conformità della seguente Tabella 2.



Tabella 2

Per la condizione 1 di Tabella 1	Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio, attestante la collaudabilità delle opere.
Per la condizione 2 di Tabella 1	Mediante il certificato di collaudo statico delle strutture post intervento, attestante la collaudabilità delle opere.
Per la condizione 3 di Tabella 1	Mediante la verifica strutturale di livello 1 o di livello 2 secondo la pertinente configurazione strutturale dell'edificio - in conformità alle istruzioni dell'Allegato 2 al decreto 21 ottobre 2003 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (in G.U. 29 ottobre 2003, n. 252) oppure in conformità alle istruzioni dell'Allegato C alla D.G.R. n. 3645/2003 (in B.U.R. 13 gennaio 2004, n. 6) - riassunta nella relativa "scheda di sintesi" allegata all'O.P.C.M. 9 marzo 2006, n. 3502 (in G.U. n. 16 marzo 2006, n. 63 e in G.U. n. 31 marzo 2006, n. 76).
Per la condizione 4 di Tabella 1	Mediante il certificato di collaudo statico dell'edificio, attestante la collaudabilità delle opere.

Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente indipendente da altra costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente avviso), la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.

Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione strutturalmente collegata ad altra costruzione esistente (fattispecie rientrante nella tipologia c) dell'articolo 3) del presente avviso), la predetta dimostrazione di Tabella 2 va riferita all'edificio da ampliare.

In alternativa alle due precedenti fattispecie, la proposta di ampliamento può prevedere la contestuale messa a norma sismica della costruzione da ampliare; in tal caso l'ente proponente, ai fini della maggiore priorità, deve assegnare la propria proposta nella tipologia a) del presente articolo.

IMPORTI

Gli interventi proposti per le tipologie del presente articolo devono prevedere, ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, una spesa complessiva risultante dal quadro economico di cui alla lettera f) del successivo articolo 6, non minore di 50.000,00 euro.

Per tutte le tipologie, il contributo richiesto dal proponente non potrà superare € 500.000,00.

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Per gli interventi beneficiari del contributo trova applicazione l'articolo 32 della L.R. 23.04.1990, n. 32. La durata del vincolo di destinazione dell'immobile oggetto di contributo è determinata in anni 20, fatto salvo quanto disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo.



ART. 4 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Non sono ammissibili a contributo:

- 1) gli interventi avviati prima della pubblicazione del presente avviso;
- 2) nel caso di poli per l'infanzia, gli interventi su immobili sprovvisti di codice edificio nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
- 3) gli interventi che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e/o arredo urbano, ancorché in aree pertinenziali scolastiche;
- 4) gli interventi già destinatari di altri contributi comunitari, statali o regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti mediante Conto Termico 2.0.

Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi che presentino una artificiosa suddivisione in stralci, lotti o fasi esecutive comunque denominate.

Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi singoli già inseriti in una iniziativa consortile ai fini del presente bando.

ART. 5 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ASILI NIDO (TIPOLOGIA 'E' DEL PRECEDENTE ART. 3)

I comuni, singoli o capofila di comuni consorziati, possono candidare interventi di nuova costruzione di asili nido in numero non superiore ad una unità per singolo territorio comunale o ambito consortile.

I Comuni possono candidare i suddetti interventi anche se privi, al momento della domanda, di altro immobile già destinato al medesimo uso.

In caso di più domande verrà ammessa quella di minor importo di progetto.

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Salvo quanto previsto al periodo successivo, gli enti - a pena di esclusione della domanda - devono presentare proposte di intervento esclusivamente in forma separata per ciascuna tipologia di cui all'articolo 3 del presente avviso, corredata ciascuna della documentazione richiesta.

In caso di proposte di intervento ricadenti nella tipologia a) e nella tipologia b) dell'articolo 3 del presente avviso, sono ammesse domande congiunte; in tal caso i punteggi relativi alle due suddette tipologie (al riguardo vedasi "A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento" del successivo articolo 7) andranno a sommarsi tra loro.

Le proposte devono pervenire alla Regione del Veneto entro le ore 24 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.

I soggetti interessati devono presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo allegato alla deliberazione di approvazione del presente avviso, singolarmente per ogni intervento che s'intende candidare, fornendo:

- a) l'indicazione della tipologia d'intervento fra quelle descritte nell'articolo 3 del presente



- avviso;
- b) nel caso di poli per l'infanzia, il codice dell'edificio scolastico e codice del punto di erogazione del servizio, come da anagrafe dell'edilizia scolastica;
 - c) [omissis];
 - d) nel caso d'intervento di sostituzione edilizia per adeguamento sismico non conveniente (fattispecie rientrante nella tipologia a) del precedente articolo 3 del presente avviso), la relazione tecnica nella quale siano descritte le ragioni di convenienza legate alla realizzazione di un nuovo edificio; detta dimostrazione di convenienza dovrà riguardare la volumetria effettivamente sostituita e le relative funzioni scolastiche;
 - e) nel caso di proposta ricadente unicamente in una delle tipologie d'intervento b), c), d) di cui al precedente articolo 3 del presente avviso, la documentazione indicata nella precedente Tabella 2; mentre nel caso di intervento ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, l'approvazione del relativo studio di giustificazione;
 - f) la relazione sintetica - sottoscritta da tecnico competente - illustrativa dell'intervento previsto dal progetto approvato (anche con riferimento all'eventuale presenza di vincolo culturale di cui al D. Lgs. n. 42/2004) e di cui si chiede il contributo, completa di estratto di mappa catastale con evidenziazione dell'edificio interessato dai lavori, di schemi grafici semplificati nonché del quadro economico di spesa, il tutto rappresentato al massimo in dieci facciate in formato A4. In detta relazione sintetica ogni pertinente situazione di punteggio segnalata dall'ente (vedasi "A - Criteri relativi alla tipologia di intervento" e "B - Ulteriori criteri" del successivo articolo 7) dovrà trovare adeguata giustificazione, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio;
 - g) l'indicazione del tipo di istituzione scolastica/infanzia che ha o che avrà sede nell'edificio interessato dall'intervento;
 - h) l'indicazione se l'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza e rimaste incompiute;
 - i) la dichiarazione circa il numero delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio ospitati/da ospitare nell'edificio interessato dall'intervento;
 - j) [omissis];
 - k) se del caso, l'impegno alla dismissione di altro edificio in locazione passiva entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e/o indicazione degli estremi della deliberazione con cui si è approvato il piano di razionalizzazione interessante l'edificio oggetto d'intervento;
 - l) gli eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti dalle Autorità competenti;
 - m) l'impegno all'aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica per la situazione post-intervento, solo se presenti scuole dell'infanzia statale;
 - n) l'attestazione di completezza e veridicità dei dati inseriti nell'Anagrafe Edilizia



Scolastica relativamente alla situazione pre-intervento, solo se presenti scuole dell'infanzia statale;

o) [omissis].

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata dalla Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia Pubblica - che procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri.

A. Criteri relativi alla tipologia d'intervento

1) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti o di miglioramento sismico: max 50 punti, così attribuibili secondo la seguente formula:

$$P = \begin{array}{ll} 50 & \text{per } I_R \leq 0.2 \\ \frac{400 - 500I_R}{6} & \text{per } 0.2 < I_R < 0.8 \\ 0 & \text{per } I_R \geq 0.8 \end{array}$$

ove I_R rappresenta l'indice di rischio ante intervento, valutato come descritto nel seguito:

- a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC-2008 o NTC-2018, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), riferito al suolo effettivo del sito di costruzione;
- b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), riferito al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile al seguente indirizzo web:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indici_di_rischio.xls
- c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ad uno dei precedenti punti a) e b), il punteggio, ottenuto applicando sempre nella suindicata formula il valore di I_R disponibile all'ente proponente, sarà ridotto al 50%.

Nel caso si intenda proporre un intervento ricadente nella fattispecie prevista all'articolo 3, comma 1 lettera b) o lettera c) del D.P.C.M. 12 ottobre 2015, in caso di accoglimento, alla medesima proposta verranno assegnati 50 punti.

2) interventi di tipologia b) dell'articolo 3 del presente avviso:

- 2.1) interventi finalizzati alla messa a norma dell'edificio assegnati per le seguenti problematiche: max punti 28 (20 + 8),
- 2.1.a) interventi per la riduzione del rischio d'incendio: max punti 20
 - punti 5 per inadeguatezza dei percorsi di esodo e dell'illuminazione di emergenza;
 - punti 4 per inadeguatezza della centrale termica;



- punti 3 per carenza degli impianti di estinzione;
 - punti 3 per assenza di compartimentazioni (se prescritte);
 - punti 2 per carenza di sistemi di rilevazione (se prescritti);
 - punti 2 per inadeguatezza della segnaletica di sicurezza;
 - punti 1 per carenze che impediscono il rilascio del c.p.i.;
- 2.1.b) interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: max. punti 8
- punti 3 per inadeguatezza dei quadri elettrici;
 - punti 2 per inefficacia dell'impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
 - punti 1 per inadeguatezza delle linee di distribuzione e per inadeguatezza di prese e interruttori;
 - punti 1 per assenza o insufficienza dell'illuminazione artificiale;
 - punti 1 per altre carenze che impediscono l'ottenimento di certificazioni di conformità;
- 2.2) interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto: max. punti 5 assegnati per le seguenti problematiche:
- punti 2 per rischio di caduta di elementi esterni (intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.);
 - punti 3 per rischio di caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi illuminanti, serramenti, ecc.);
- 2.3) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: max. punti 5 assegnati per le seguenti problematiche:
- punti 1 per inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne;
 - punti 1 per impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso;
 - punti 1 per carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per soggetti diversamente abili;
 - punti 1 per inadeguatezza dei servizi igienici;
 - punti 1 per inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra);
- 2.4) intervento di eliminazione di rischi da contaminazione di amianto: max punti 2 assegnati per la seguente problematica:
- punti 2 in caso di materiali contenenti amianto (MCA) diffusi (pannellature, pavimenti, tetti ecc.) con emissioni oltre i limiti.
- 3) ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche adeguatamente dimostrate: 8 punti.
- 4) interventi diversi dai precedenti: 2 punti.

B. Ulteriori criteri

- 1) livello di progettazione approvata: massimo punti 20, in base ai seguenti casi (non cumulabili)
- punti 10 in caso di disponibilità del progetto definitivo;
 - punti 20 in caso di disponibilità di progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica e dichiarazione di cantierabilità, ovvero titolo edilizio abilitativo.
- 2) [omissis];



- 3) sostenibilità: max. punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
 - punti 3 in caso di sostenibilità ambientale con progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti (Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) – conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 11/10/2017 (in G. U. 6 novembre 2017, n. 259);
 - punti 7 in caso di sostenibilità economica in termini di fattibilità determinata sulla base del prezzario regionale relativo alle opere pubbliche;
- 4) altre circostanze premianti: max punti 10, assegnati per le seguenti problematiche
 - punti 3 in caso di completamento di lavori non ultimati;
 - punti 3 in caso di dismissione di edifici in locazione passiva;
 - punti 4 in caso di lavori connessi a programmi di riorganizzazione scolastica.
- 5) chiusura dell’edificio disposta da autorità competente: 5 punti;
- 6) interventi di efficienza energetica coerenti con i requisiti tecnici previsti dal Conto Termico 2.0 (D.M. del 16 febbraio 2016): 10 punti;
- 7) cofinanziamento a carico del bilancio dell’ente: fino a 5 punti.

Terminata l’istruttoria delle proposte pervenute, la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica redigerà apposita graduatoria.

La suddetta graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul BUR, versione telematica.

ART. 8 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E EVENTUALI AGGIORNAMENTI

La graduatoria definitiva è utilizzata dalla Regione per la concessione di contributi relativi all’edilizia per servizi alla prima infanzia, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e dei vincoli di bilancio.

ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI

La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle domande presentate, sulla relativa documentazione e sulle dichiarazioni rese dai proponenti, richiedendo agli enti la necessaria documentazione progettuale e amministrativa. Gli enti si impegnano a trasmettere detta documentazione entro i termini che verranno indicati, pena l’esclusione dalla graduatoria.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

Ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR):

- L'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di



assegnazione ed erogazione del contributo e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore.

- I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.
- I dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi.
- Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.
- Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.
- Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Logistica – Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, con sede in Venezia, Calle Priuli 99 - Cannaregio.

Spettano al richiedente tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Potranno essere pertanto richieste al Responsabile del trattamento, la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:

Unità Organizzativa Edilizia Pubblica

P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635.

ART. 10 – NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non esplicitato dal presente avviso, gli enti proponenti dovranno fare riferimento alle relative Linee Guida di cui all'Allegato C del provvedimento regionale di approvazione del presente avviso.

In caso di ulteriore necessità, si farà ricorso alle vigenti disposizioni ministeriali in materia.

Viene fatto ulteriore rinvio alla legge 13/07/2015, n. 107, art. 1, commi 180 e 181 e al decreto legislativo 13/04/2017, n. 65, art. 2, comma 3.

